

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 28

a iniziativa del Consigliere Marconi

presentata in data 16 febbraio 2026

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N.10 (NORME IN
MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO)

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 10/1997)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) le parole: "registro di cui alla legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)" sono sostituite dalle seguenti: "Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 10/1997)

1. Alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/1997 le parole: "registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 15/2012" sono sostituite dalle seguenti: "Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal d.lgs. 117/2017".

2. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 10/1997 le parole: "registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 15/2012" sono sostituite dalle seguenti: "Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal d.lgs. 117/2017".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 10/1997)

1. Alla lettera d bis) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/1997 le parole: "registro regionale del volontariato di cui alla l.r. 15/2012" sono sostituite dalle seguenti: "Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal d.lgs. 117/2017".

2. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 10/1997 dopo la parola: "sanitarie" sono inserite le seguenti: "e di cura".

Art. 4

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 10/1997)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 10/1997 dopo le parole: "non sterilizzate," è inserita la seguente: "oppure".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 10/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 10/1997 dopo le parole: "contestualmente all'iscrizione"

sono inserite le seguenti: "all'anagrafe canina di cui all'articolo 6".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 10/1997 è inserito il seguente:

"3 bis. Il microchip è inserito anche ai gatti, con le stesse modalità previste per i cani, ai quali è consentito, anche casualmente, l'accesso all'esterno.".

Art. 6

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1997)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 10/1997 le parole: "agli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 3, 4, 14 ter e 14 quater".

Art. 7

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 10/1997)

1. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 10/1997 dopo la parola: "sterilizzati", ove presente, sono inserite le seguenti: "e curati".

Art. 8

(Modifica all'articolo 14 bis della l.r. 10/1997)

1. Ai commi 2, 4 e 6 dell'articolo 14 bis della l.r. 10/1997 le parole: "registro di cui alla l.r. 15/2012" sono sostituite dalle seguenti: "Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal d.lgs. 117/2017".

Art. 9

(Modifica all'articolo 14 ter della l.r. 10/1997)

1. Al comma 3 dell'articolo 14 ter della l.r. 10/1997 le parole: "registro di cui alla l.r. 15/2012" sono sostituite dalle seguenti: "Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal d.lgs. 117/2017".

Art. 10

(Modifica all'articolo 14 quater della l.r. 10/1997)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 quater della l.r. 10/1997 le parole: "registro di cui alla l.r. 15/2012" sono sostituite dalle seguenti: "Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal d.lgs. 117/2017".

Art. 11

(Modifiche all'articolo 14 quinque della l.r. 10/1997)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 quinque della l.r. 10/1997 è sostituita dalla seguente:

“a) detenere gli animali legati alla catena o ad analogo mezzo di contenzione;”.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 quinque della l.r. 10/1997, come sostituita da questo articolo, sono inserite le seguenti:

“a bis) detenere gli animali in spazi angusti;
a ter) detenere gli animali privi dell'acqua pulita
o privi del cibo necessario;

a quater) detenere gli animali senza protezione
dal sole o dalle intemperie;”.

Art. 12

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 10/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 10/1997 le parole: “registro previsto dalla l.r. 15/2012” sono sostituite dalle seguenti: “Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal d.lgs. 117/2017”.

Art. 13

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente.

2. All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.